

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
**Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

Resoconto di venerdì 20 gennaio 2012

Venerdì 20 gennaio 2012. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il Vice Ministro per il lavoro e le politiche sociali Michel Martone, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo. (*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, nella seduta di ieri, le Commissioni riunite hanno approvato, con il parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento Vannucci 29.6 che reca, per l'anno 2013, una copertura, nella misura di 24 milioni di euro, a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva, tuttavia, che in seguito alla precedente approvazione, nella medesima seduta, di altri emendamenti, il medesimo accantonamento non reca più le necessarie disponibilità per circa 4 milioni di euro. Inoltre, lo stesso emendamento utilizza a copertura oltre 20 milioni di euro a valere sulla tabella C della legge finanziaria, riducendo, in particolare, le risorse destinate all'ICE, di recente riformato dal Parlamento, pregiudicandone l'operatività e determinando la necessità di incrementare le relative risorse di bilancio in vista di esigenze di funzionamento che non possono venire comunque pregiudicate alla luce del quadro normativo vigente. Fa presente che tale emendamento determina pertanto da un lato, una diretta violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e, dall'altro, il venir meno di risorse necessarie a garantire la funzionalità di un organismo la cui attività risulta essenziale al fine di tutelare il ruolo delle imprese italiane all'estero. Invita le Commissioni a valutare, di concerto con il Governo, quali determinazioni assumere al riguardo. Fa presente, inoltre, che tutte le Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva hanno espresso i prescritti pareri, che sono a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite. Ricorda, inoltre, che risultano accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6, nonché le seguenti proposte emendative: 11.49 dei Relatori, Marsilio 25.02; gli identici Fallica 27.1, Bitonci 27.6, De Micheli 27.4 e Osvaldo Napoli 27.12; Marinello 29.184; Marinello 29.185; Miotto 29.030. Avverte che l'onorevole Borghesi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02. Comunica, infine, che i relatori hanno presentato una nuova formulazione degli emendamenti 6.55 e 11.49, precisando che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 10.15.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Vannucci 29.6, rilevando, in particolare, che le autorizzazioni di spesa richiamate non possano essere de finanziate e che la copertura a valere sui fondi speciali recata dalla proposta emendativa risulta comunque inadeguata.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che l'emendamento Vannucci 29.6, sotto il profilo della copertura, rischia di non ricevere la necessaria bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Invita pertanto i presentatori della proposta emendativa a modificarne i contenuti per non pregiudicarne l'efficacia.

Antonio BORGHESI (IdV) avanza la richiesta ai relatori ed al Governo di fornire l'esatta interpretazione della nuova formulazione degli emendamenti 6.55 e 11.49, al fine di evitare eventuali orientamenti difformi sulla valutazione delle previsioni ivi contenute. Esorta la presidenza a considerare che sarebbe opportuno conoscere nel dettaglio il pacchetto di emendamenti che potrebbero essere sottoposti ad un'unica deliberazione in prossimità dello scadere del termine dei lavori della seduta fissato dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che gli emendamenti che saranno sottoposti al voto delle Commissioni sono quelli puntualmente elencati in apertura di seduta e saranno votati con autonome deliberazioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene necessario conoscere se sussista una effettiva volontà del Governo di modificare gli emendamenti su cui verte il dibattito accedendo alle richieste avanzate dai presentatori delle proposte emendative. In ordine all'emendamento Vannucci 29.6, paventa il rischio che il Governo intenda di fatto sottrarsi al confronto su una materia su cui il pur necessario controllo della Ragioneria dello Stato non può anteporsi alla volontà del Parlamento, che deve comunque prevalere. Sostiene l'esigenza di valutare con maggiore attenzione e cautela i richiami all'articolo 81 della Costituzione; fa notare che nei casi di mero spostamento di poste economiche non si determina una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in quanto ciò avviene solo nei casi di oneri che eccedono la copertura finanziaria prevista. Sostiene che essendo già stata effettuata la relativa votazione, occorre adesso contemperare la deliberata volontà del Parlamento con le esigenze di costituzionalità di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; il tema va sicuramente approfondito ma non si può accettare l'annullamento di un voto delle Commissioni.

Massimo VANNUCCI (PD) sostiene che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta una carenza di disponibilità pari a circa 4 milioni di euro, in quanto tale accantonamento è stato precedentemente utilizzato a copertura di altre proposte emendative. Pur comprendendo l'esigenza di definire una migliore e più adeguata copertura finanziaria della norma, ritiene eccessivo fare riferimento all'articolo 81 della Costituzione. Reputa sufficiente al riguardo adeguare il testo alle esigenze di compatibilità costituzionale e ritiene sussistere ampi margini di mediazione per conseguire tale scopo.

Maino MARCHI (PD) ritiene che siano stati commessi due errori nell'esame della proposta emendativa: in primo luogo la Ragioneria generale dello Stato non ha considerato la norma nei «tendenziali»; ricorda al riguardo che si tratta di una franchigia che è sempre stata prevista in precedenti norme. In secondo luogo, afferma che il Governo avrebbe dovuto inserire la disposizione in oggetto nel testo in esame al fine di consolidare una norma equa finora in vigore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che, dal punto di vista regolamentare, la deliberazione delle Commissioni può essere revocata con un'altra votazione adottata a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, segnala che è stato ritirato l'emendamento 11.49 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, con riferimento alla nuova formulazione dell'emendamento 6.55, evidenzia la significativa novità dell'eliminazione delle penalizzazioni per i lavoratori precoci. Osserva che la clausola sulla copertura finanziaria è stata di fatto confermata dalla Ragioneria generale dello Stato e quindi fatta propria dai relatori.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che si è optato per introdurre una serie di parametri per l'anzianità contributiva dei lavoratori precari richiamati dalla norma, escludendo tuttavia taluni requisiti non marginali, come ad esempio il computo del periodo di università; il che sembra certamente non del tutto congruo.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa notare che la ratio della norma è collegata all'esigenza di salvaguardare specifiche categorie di soggetti.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento 6.55, sottolinea che la Ragioneria generale dello Stato, in merito al decreto-legge «salva Italia», aveva prospettato una puntuale copertura di un analogo testo normativo senza che si facesse alcun riferimento e ricorso ai profili dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene altresì opportuno che i limiti di spesa e i profili sulla copertura siano valutati attraverso l'apposita relazione tecnica.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, ricorda che non sussistendo una completa cognizione del numero esatto dei soggetti destinatari della norma, nell'ipotesi richiamata dal deputato Ciccanti, venne adottata una procedura avallata dalla Ragioneria dello Stato che prevedeva un monitoraggio del Governo sulla platea dei destinatari della norma successivamente alla definizione della copertura degli oneri previsti.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) rileva che i limiti di spesa devono tener conto delle obbligazioni che sorgono sulla base dei diritti soggettivi determinati dall'ampliamento della platea degli interessati alla disposizione.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama i profili inerenti al dibattito, svolto in occasione del decreto-legge Salva Italia, sul superamento numerico dei 65 mila soggetti contemplati da una norma analoga a quella in esame; rammenta che la Ragioneria pretese che si definisse una verifica anno per anno dei limiti della estensione del numero degli interessati. Osserva che l'incognita sui diritti soggettivi sussiste comunque ma il Governo è tenuto ad espletare una procedura di monitoraggio solo al termine della quale è possibile riscontrare la congruità della copertura. Nel caso di specie sussistono puntuali tetti di spesa che assolvono alla funzione di assicurare una idonea copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ritenere opportuna la presentazione di una relazione tecnica in merito all'emendamento 6.55, segnala che i relatori hanno ritirato l'emendamento 11.49 e propone di passare quindi all'esame dell'articolo 25.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, evidenzia che, in esito a contatti intercorsi con i rappresentanti del Governo, si è delineato l'orientamento di un parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 25.

Marco MARSILIO (PdL) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 25.02, a sua firma, che riproduce il testo di una norma approvata tre anni fa e tesa a garantire equi indennizzi per gli esuli e rimpatriati italiani dalla Libia. Rammenta che il Governo accettò di fissare specifici indennizzi per soli tre anni rispetto ai sette inizialmente richiesti, sostenendo che gli impegni di spesa hanno durata, di massima, triennale, e possono essere successivamente rinnovati. Ritiene pertanto opportuno che tale impegno sia onorato dal Governo e rileva che l'ENI, che è sempre stato

sostenuto dalle politiche economiche dello Stato, non possa sottrarsi a tale legittima richiesta già sancita tre anni fa da un voto parlamentare e che necessita di un rinnovo in tale sede.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, sottolineato che il provvedimento d'urgenza in esame è volto unicamente a prorogare o differire termini di legge nel rispetto dei vincoli di bilancio, invita i colleghi a trovare soluzioni congrue per la copertura delle poche proposte emendative ancora da votare. Propone quindi di riconsiderare le modalità di copertura dell'emendamento Vannucci 29.6 approvato nella giornata di ieri, al fine di elaborare in Commissione un testo coerente da presentare all'esame dell'Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02. Ricorda che, nella seduta di ieri, ha contestato il parere favorevole del Governo su alcune spese non necessarie, quali ad esempio il milione di euro all'anno per i presidenti dei parchi nazionali. In questo caso si tratta, invece, di una questione che interessa italiani cacciati dalla Libia ai quali è stato riconosciuto un indennizzo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), espresso apprezzamento per l'intervento del relatore Alfano, rileva che la copertura della norma prevista dall'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02 è data dall'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra la Repubblica italiana e la Libia. All'interno dei fondi previsti dalla legge n. 7 del 2009 sono compresi anche i 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 per i quali si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3. Osserva che, se questa misura rimane inalterata, è sufficiente portare al 4,1 per cento il contributo che deve essere dato dalle società con capitalizzazione superiore ai 20 miliardi di euro. Chiede, pertanto, al relatore di riconsiderare il parere contrario espresso perché l'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02 è unanimemente condiviso dalla

Commissione.

Ritiene tra l'altro preferibile risolvere la questione in questa sede perché in Assemblea la maggioranza dovrebbe essere compatta nel difendere il testo licenziato dalla Commissione. Osserva, infine, che vi è una grande differenza tra la questione dei profughi libici e quella frontalieri di San Marino cui sono stati tolti dei benefici per i quali non è stato previsto un rinnovo.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la copertura dell'accordo tra Italia e Libia è stata una delle operazioni più brillanti portate a termine dal precedente Governo Berlusconi perché, in sostanza, derivava da contributi di società a forte capitalizzazione che avevano un ingente fatturato in Libia. Si trattava, in realtà, di un'unica società, l'ENI, e di una partita di giro. Ricordato che l'accordo ha tenuto conto dei danni subiti dai profughi libici, ritiene importante accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02, non modificando gli impegni di spesa previsti dalla stessa legge n. 7 del 2009. Sottolinea, infine, che, essendo già pronta, con una clausola di salvaguardia vi sono risorse sufficienti per risolvere il problema.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che la costruzione del tendenziale avviene sulla base di precise disposizioni di legge. Ricorda che negli anni Novanta si è modificata la legge n. 468 del 1978, imponendo un cambiamento radicale della costruzione del tendenziale per cui doveva essere escluso qualsiasi intervento di natura discrezionale. In secondo luogo, per quanto riguarda lo specifico caso dei profughi libici, negli anni passati si è finanziato l'indennizzo attraverso un provvedimento noto come *Robin tax*. Osserva tuttavia che, prima della caduta di Gheddafi, il meccanismo era basato su una contropartita, nel senso che le società accedevano a questa disposizione perché avevano ingenti commesse dalla Libia che consentivano loro di sostenere un prelievo straordinario. Oggi la situazione è totalmente cambiata e, anche sotto il profilo costituzionale, appare difficile giustificare un prelievo straordinario su una società per azioni per

finalità che non riguardano l'attività produttiva. Il parere del Governo pertanto rimane contrario all'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che i profughi italiani erano maggiormente tutelati dalla Libia di Gheddafi!

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea che bisogna trovare una diversa copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fallica 27.1, Bitonci 27.6, De Micheli 27.4 e Osvaldo Napoli 27.12.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) illustra le finalità del proprio emendamento 29.184, volto a finanziare l'ASSI-ex Unire con proventi derivanti da giochi pubblici con vincite in denaro. Chiede quindi ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO propone di accantonare l'emendamento Marinello 29.184.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con l'accantonamento proposto dal sottosegretario Polillo.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, presenta e illustra, anche a nome del relatore Alfano, gli emendamenti 20.2 e 14.26 dei relatori. Il primo è volto a concedere alle amministrazioni la possibilità di una proroga per il pagamento dei canoni di affitto già in essere. Il secondo prevede la proroga al 31 dicembre 2012 delle borse di studio in favore dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Precisa che si tratta di somme per cui è stata già individuata la copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fissa un termine di 30 minuti per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 14.26 e 20.2 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) auspica che le Commissioni e il Governo possano fare uno sforzo comune per giungere ad una approvazione condivisa degli emendamenti presentati.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) concorda con le osservazioni dell'onorevole Baretta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che sul successivo emendamento Marinello 29.185 il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide il parere espresso dal Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) sottolinea che il suo emendamento 29.185 è volto a prorogare soltanto di sei mesi la predisposizione dei bilanci tecnici delle casse di previdenza che in base a disposizioni recenti devono provvedere a valutazioni cinquantennali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, riconsiderando il parere espresso, propone di prorogare la disposizione richiamata dall'emendamento Marinello 29.185 al 30 settembre 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Marinello 29.185, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*) e respingono l'articolo aggiuntivo Miotto 29.030.

Ludovico VICO (PD) intende riportare l'attenzione sulla questione, già posta, delle disposizioni riguardanti l'alluvione di Ginosa e Metaponto.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, si impegna a porre tale questione all'attenzione dei lavori del Comitato dei nove, al fine della sua sottoposizione all'Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede un approfondimento di esame sull'emendamento Vannucci 6.8.

Francesco BOCCIA (PD) richiama l'attenzione dei relatori sull'articolo aggiuntivo De Micheli 6.013.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, si impegna a sottoporre l'emendamento indicato dall'onorevole Boccia all'attenzione dei lavori del Comitato dei nove, al fine della sua sottoposizione all'Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede un approfondimento di esame sull'emendamento 6.41 dei relatori.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) chiede un approfondimento di esame sull'articolo aggiuntivo Corsaro 6.07.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli identici emendamenti Ciccanti 6.04, De Micheli 6.013 e Corsaro 6.07 possono essere presi in considerazione nel corso dell'esame in Assemblea e, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, specificando che alla ripresa si procederà alla votazione degli emendamenti Ciccanti 6.41, degli emendamenti 6.55 (*nuova formulazione*) e 6.54 dei relatori, dell'emendamento Rossa 29.54, nonché degli identici articoli aggiuntivi Ciccanti 6.04, De Micheli 6.013 e Corsaro 6.07, nonché Marsilio 25.02.

La seduta, sospesa alle 10.35, riprende alle 11.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 14.26 e 20.2 dei relatori. Pone, quindi, in votazione l'emendamento 6.41.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede, con riguardo alla deroga in merito all'età di pensionamento per il settore bancario prevista dall'emendamento 6.41, chiarimenti sulla necessità di intervenire con una legge dello Stato, se è vero che tale deroga all'età pensionabile è completamente a carico del settore privato e non ha effetti sulle finanze pubbliche.

Donata LENZI (PD), ricordato che il settore del credito ha 13 mila esuberi, risponde all'onorevole Borghesi chiarendo che l'emendamento 6.41 prevede che i dipendenti bancari interessati possano usufruire della disponibilità del fondo di settore per un ulteriore anno.

La Commissione approva quindi l'emendamento Ciccanti 6.41, nonché gli emendamenti 6.54, 14.26 e 20.2 dei relatori.

Marco MARSILIO (PdL) chiede che sia posto in votazione il suo articolo aggiuntivo 25.02.

Michele VENTURA (PD) invita l'onorevole Marsilio a ritirare il proprio emendamento in modo che possa essere esaminato nell'ambito dei lavori del Comitato dei nove.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alla richiesta dell'onorevole Ventura.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Marinello 29.184.

Lino DUILIO (PD) lamenta che sull'emendamento Miotto 29.030 sia stato reso un parere contrario con molta superficialità, in quanto egli ha accertato che sui tendenziali non è stato scontato alcun effetto finanziario riguardo le IPAB, e pertanto risulta assurdo un parere contrario motivato in relazione alla mancanza di copertura degli oneri finanziari. Auspica, quindi, che si proceda con maggiore serietà su questioni che riguardano la giustizia sostanziale e l'interesse dei cittadini.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, risponde all'onorevole Duilio assicurando che la questione sarà valutata nell'ambito dei lavori del Comitato dei nove.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara di aver apposto la propria firma sull'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02. In ordine all'emendamento Marinello 29.185, osserva che sono stati presentati diversi altri emendamenti dello stesso tenore; chiede pertanto che la riformulazione proposta dai relatori del predetto emendamento Marinello 29.185 tenga conto anche delle altre analoghe proposte emendative.

Massimo VANNUCCI (PD), in merito all'emendamento 29.6 a sua firma, avanza ai relatori ed al Governo la proposta di fissare una diversa entità della franchigia e di delineare una rimodulazione dell'ammontare complessivo degli oneri recati dall'emendamento affinché sia rispettato il complessivo ammontare di 25 milioni di euro. Illustra quindi nel dettaglio le modalità di definizione della nuova copertura individuata per evitare i profili di incompatibilità rispetto ai precetti dell'articolo 81 della Costituzione, configurata peraltro in conformità ai rilievi posti dai relatori. Illustra, quindi, una riformulazione del seguente tenore «16-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 204 è sostituito dal seguente: 204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: a) per gli anni da 2008 a 2011, per l'importo eccedente di 8 mila euro; b) e per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma. 16-ter. Alla copertura degli oneri, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede: a) quanto a 14 milioni di euro mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. b) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella Callegata alla legge n. 12 novembre 2011, n. 183; c) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. 16-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.». Sottolinea che la riformulazione proposta mira ad evitare che nel primo anno successivo alla concessione del beneficio o alla proroga del beneficio si determini un sovradimensionamento dell'onere per effetto

dell'applicazione dei meccanismi di saldo e acconto. Evidenzia che, seguendo le consuete regole che disciplinano i versamenti fiscali, a fronte di un onere per competenza giuridica che, nel caso di esame, ammonterebbe a 25 milioni di euro, in termini di cassa occorrerebbe iscrivere per il primo anno successivo a quello di fruizione un onere per ben 43 milioni, salvo poi prevedere un recupero di gettito per 18 milioni nell'anno successivo. Rileva, che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma, l'onere da coprire risulta pari al mancato gettito per competenza e, quindi, a 25 milioni di euro. Osserva inoltre che l'altra modifica introdotta al fine di contenere l'onere è l'abbassamento della franchigia da 8.000 a 7.000 euro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa notare che il Governo in ogni caso è contrario ad una nuova formulazione della proposta emendativa.

Pier Paolo BARETTA (PD) si chiede per quale motivo persista l'orientamento contrario del Governo e non sia possibile pervenire ad un'intesa con i relatori ed il Governo su una diversa e più idonea copertura finanziaria.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che l'avviso contrario del Governo sulla predetta proposta emendativa deriva dal riscontro dei rischi di una carenza di copertura, nonché dalla necessità di approfondire la deroga alle norme generali relative ai pagamenti attraverso il meccanismo del «saldo-acconto».

Pier Paolo BARETTA (PD) fa notare che se è fondato il rilievo testé mosso dal rappresentante del Governo allora non sembra credibile la comunicazione di inizio seduta del presidente su cui si è conformata la riformulazione della predetta proposta emendativa.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa notare che se non sussiste alcun margine di disponibilità dei relatori e del Governo a rimodulare l'entità della copertura finanziaria del testo dell'emendamento, rimane ferma comunque la deliberazione delle Commissioni e tale assunto non potrà che essere fatto valere nel successivo iter del provvedimento in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, passa quindi all'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.55 (*vedi allegato 2*). Segnala che è stato ritirato il subemendamento Marinello 0.6.55 (*nuova formulazione*).4.

Giacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole, anche a nome del relatore per la I Commissione, sul subemendamento Marinello 0.6.55 (*nuova formulazione*).5 e parere contrario sui subemendamenti Fedriga 0.6.55 (*nuova formulazione*).6, Fedriga 0.6.55 (*nuova formulazione*).7 e Borghesi 0.6.55. (*nuova formulazione*).9.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori sul subemendamento Marinello 0.6.55 (*nuova formulazione*).5 e sui subemendamenti Fedriga 0.6.55 (*nuova formulazione*).6, Fedriga 0.6.55 (*nuova formulazione*).7 e Borghesi 0.6.55. (*nuova formulazione*).9.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'emendamento 6.55 riformulato sarà posto in votazione non appena giungerà la relazione tecnica del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV), pur condividendo l'esigenza che sia trasmessa la relazione tecnica del Governo sull'emendamento 6.55, avanza la richiesta che i lavori della Commissione possano procedere con maggiore speditezza e rispettando i limiti dell'orario prefissato.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.50.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, premesso che il Governo ha fatto il possibile per andare incontro alle richieste del Parlamento di acquisire una relazione tecnica sulla nuova formulazione dell'emendamento 6.55, chiede alla presidenza se sia possibile tornare sull'emendamento Vannucci 29.6, già approvato dalle Commissioni, per recepire la nuova formulazione prospettata dal deputato Vannucci, riducendo tuttavia la franchigia a 6.700 euro e rimodulando la copertura finanziaria in modo conseguente, diminuendola a 24 milioni di euro per il 2013.

Massimo VANNUCCI (PD) consente alla ripetizione della votazione e riformula il suo emendamento nei termini suggeriti dal Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, accertato che non vi sono obiezioni al rinnovo della votazione e che i relatori sono favorevoli, pone in votazione l'emendamento Vannucci 29.6 (*nuova formulazione*) nella ulteriore nuova formulazione proposta dal Governo (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Vannucci 29.6 (*ulteriore nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.6.55 (*nuova formulazione*).10 (*vedi allegato 2*) all'emendamento 6.55 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori si riservano di valutare l'opportunità di dare un risalto autonomo nel testo al nuovo comma introdotto nell'articolo 6 dal loro subemendamento 0.6.55 (*nuova formulazione*).10, trasformandolo in un articolo aggiuntivo 6-*bis*.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.6.55 (*nuova formulazione*).10 dei relatori e valuta positivamente la possibilità di trasformare il comma in articolo aggiuntivo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) e Antonio BORGHESI (IdV) ritirano rispettivamente i subemendamenti 0.6.55 (*nuova formulazione*).4 e 0.6.55 (*nuova formulazione*).9 dei relatori.

Le Commissioni con distinte votazioni, approvano il subemendamento Marinello 0.6.55 (*nuova formulazione*).5 e il subemendamento 0.6.55 (*nuova formulazione*).10 dei relatori.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) preannuncia la ripresentazione all'Assemblea, da parte sua e del deputato Baretta, dell'articolo aggiuntivo Marinello 6.09, che riguarda i lavoratori delle aziende a totale partecipazione pubblica.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-R-A) preannuncia la ripresentazione dell'emendamento Fallica 6.44, di cui è cofirmatario.

Lino DUILIO (PD) ricorda di aver più volte segnalato il problema delle IPAB. Ritiene che tale problema possa essere risolto fin d'ora in quanto non presenta problemi di copertura finanziaria. In ogni caso, è in grado di suggerire al Governo e ai relatori una copertura. Preannuncia in ogni caso la presentazione di un emendamento in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede che si ponga in votazione l'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02, sostenuto dalla volontà unanime delle Commissioni.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, afferma che ai relatori non risulta esserci un accordo su tale proposta emendativa, per cui ritiene preferibile rinviarne la discussione alla fase di esame in Assemblea.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che la copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02 è inadeguata, aggiungendo che, se la proposta è rinviata alla discussione in Assemblea, il Governo può cercare di trovare un'altra copertura.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (Pdl) accetta di rinviare la discussione al comitato dei nove, preannunciando che vigilerà sul rispetto, da parte del Governo, dell'impegno assunto ora dal sottosegretario Polillo.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara che anche da parte sua ci sarà vigilanza su questo punto.

Donato BRUNO, *presidente*, nel segnalare che, come convenuto, tutte le proposte emendative non poste in votazione sono da ritenersi respinte, avverte, inoltre, che sono state elaborate alcune proposte di correzione di forma (*vedi allegato 3*), che sottopone alla valutazione delle Commissioni. Fa presente, inoltre, che a seguito dell'approvazione di numerose proposte emendative si rendono necessarie alcune modifiche di coordinamento. In particolare, segnala che tanto l'emendamento Calvisi 1.9, quanto l'emendamento 1.49 dei relatori sono volti, con formulazioni diverse, a rinviare al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con riferimento a specifiche categorie di personale. Propone, pertanto, di unificare le modifiche in un unico comma del seguente tenore letterale: «le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni di personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 a decorrere dall'anno 2013.». Propone, inoltre, di rivedere nei seguenti termini, sotto il profilo formale, la formulazione degli identici emendamenti Barani 29.84 e Di Caterina 29.78, che fanno riferimento a provvedimenti da approvare per atti normativi che dovevano essere adottati entro il 31 dicembre 2011: «Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011». In ogni caso, chiede che le presidenze siano autorizzate ad apportare le ulteriori correzioni di forma che si rendano necessarie.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, Propone, quindi, di passare alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che il suo gruppo mantiene alcune riserve, con particolare riferimento ad alcune proposte emendative che, a suo avviso, hanno determinato un peggioramento del testo presentato dal Governo, introducendo norme settoriali o clientelari, che incrementano i costi della politica. Rileva, tuttavia, che è stata introdotta una importante innovazione in materia pensionistica, che pone, seppur parzialmente, rimedio a taluni elementi di criticità derivanti dalle modifiche apportate in materia dal decreto-legge n. 201 del 2001. Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni per esprimere in questa sede una valutazione negativa ed annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Ludovico VICO (PD) chiede alla presidenza di voler riassumere le questioni che dovranno essere esaminate dal Comitato dei nove.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che gli argomenti che sono ancora sottoposti alla valutazione del Comitato dei nove sono stata indicati in modo chiaro nell'ambito del dibattito svoltosi, nel quale sono stati richiamati in particolare i temi della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli indennizzi per gli esuli e rimpatriati italiani dalla Libia, dei lavoratori delle aziende a totale partecipazione pubblica, nonché l'estensione degli interventi in materia di calamità naturali anche a Ginosola e a Metaponto. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo elaborato dalle Commissioni riunite.

Le Commissioni deliberano di conferire ai deputati Bressa, per la I Commissione, e Gioacchino Alfano, per la V Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalle Commissioni, chiedendo di autorizzarli a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.

6. 41. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

All'emendamento 6.55 (Nuova formulazione) dei Relatori, comma 2-bis, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali *con le seguenti:* in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma 2-bis, dopo le parole: elementi certi ed oggettivi *aggiungere le seguenti:* , quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti.

0. 6. 55. (Nuova formulazione) **5.** Marinello, Baretta.

All'emendamento 6.55 (Nuova formulazione) dei Relatori, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-bis, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-bis potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prioritariamente considerando i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 delle legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 31 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

0. 6. 55.(Nuova formulazione) **10.** I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi

degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-ter. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni di cui al medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2-quater. Con effetto dal 1° gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni autonome dell'INPS e l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono incrementate di 0,01 punti percentuali. Con effetto dal 1° gennaio 2014 le aliquote contributive di cui al periodo precedente sono incrementate di 0,04 punti percentuali e sono ulteriormente incrementate di 0,05 punti percentuali con effetto dal 1° gennaio 2015 e, in pari misura, con effetto dal 1° gennaio 2016, fino a conseguire un incremento complessivo, tenuto conto anche dell'incremento del primo periodo, di 0,15 punti percentuali.

6. 55. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le Regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.

6. 54. I Relatori.

ART. 14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

14. 26. I Relatori.

ART. 20

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive

modificazioni, stanziare negli appositi capitoli o piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF nonché conservazione somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività.

20. 2. I Relatori.

ART. 29

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, il termine «30 giugno 2012» indicato al primo e secondo periodo del comma 24 dell'articolo 24 del decreto richiamato è sostituito dal seguente: «30 settembre 2012».

29. 185. *(Nuova formulazione)* Marinello, Mantovano, Marsilio, Baccini, Ceroni, Pagano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'importo eccedente 8.000 euro;

b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma».

16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-bis, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 6. *(Nuova formulazione)* Vannucci, Marchioni, Baretta, Andrea Orlando, Tullo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.55 (nuova formulazione) DEI RELATORI

All'emendamento è apportata la seguente modifica:

a) sostituire la parola: «24», con la seguente: «36».

0. 6. 55. (Nuova formulazione) **14.** Marinello, Baretta.

All'emendamento 6.55 (nuova formulazione) dei relatori, comma 2-bis, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali *con le seguenti:* in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma 2-bis, dopo le parole: elementi certi ed oggettivi *aggiungere le seguenti:* , quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o altri equipollenti.

0. 6. 55. (Nuova formulazione) **5.** Marinello, Baretta.

Al comma 2-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole da «Sulla quota» fino alla fine del comma sono soppresse.

0. 6. 55. (Nuova formulazione) **6.** Fedriga.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992.

0. 6. 55. (Nuova formulazione) **7.** Fedriga, Caparini, Munerato.

Sopprimere il comma 2-quater.

0. 6. 55. (Nuova formulazione) **8.** Fedriga, Montagnoli, Bitonci.

Al comma 2-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: Al comma 15, dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 le parole: «predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «predeterminate in 340 milioni di euro per l'anno 2013, 730 milioni di euro per l'anno 2014, 1.140 milioni di euro per l'anno 2015, 1.320 milioni di euro per l'anno 2016, 1.130 milioni di euro per l'anno 2017, 710 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro per l'anno 2019».

0. 6. 55. (Nuova formulazione) **9.** Borghesi, Mura, Favia, Paladini.

All'emendamento dei relatori 6.55 (nuova formulazione), dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Qualora in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui al comma 2-bis, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma *2-bis* potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prioritariamente considerando i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 delle legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 31 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

0. 6. 55. *(Nuova formulazione)* **10.** I Relatori.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1, al comma 5, le parole: e successive modificazioni, sono soppresse.

All'articolo 2, al comma 1, le parole: commissario straordinario sono sostituite dalle seguenti: commissario straordinario.

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 6, al comma 2, la parola: DPCM è sostituita dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dopo le parole: 25 marzo 2011, sono inserite le seguenti: recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

All'articolo 8, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: a carico della finanza pubblica.

All'articolo 10:

al comma 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 120, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni, e le parole: DPCM 25 febbraio 2011, sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute;

al comma 3, le parole: libero professionale sono sostituite dalle seguenti: libero-professionale e le parole: ai sensi dell'articolo 1 del sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del;

al comma 4, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, sono inserite le seguenti: recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute;

al comma 5, le parole: La disposizione di cui all'articolo 64 sono sostituite dalle seguenti: L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1.

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole: 1 gennaio, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;

al comma 6, dopo le parole: al comma 5 sono inserite le seguenti: del presente articolo.

All'articolo 13:

al comma 1, sostituire la parola: Presidenti con la seguente: presidenti;

ai commi 2, 6 e 7, le parole: DPCM 25 febbraio 2011, sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

All'articolo 14, al comma 1, primo periodo, le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

All'articolo 15:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: euro 10.311.907 sono inserite le seguenti: per l'anno

2012;

al comma 3, le parole: Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni *sono sostituite dalle seguenti:* È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni;

al comma 4, dopo le parole: n. 773, *sono inserite le seguenti:* e successive modificazioni;

al comma 5, le parole: è prorogato *sono sostituite dalle seguenti:* è ulteriormente prorogato;

al comma 7, le parole: stabilito dall'articolo 23 *sono sostituite dalle seguenti:* indicato nell'articolo 23 *e dopo le parole:* 25 marzo 2011, *sono inserite le seguenti:* recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

al comma 8, le parole: del decreto *sono sostituite dalle seguenti:* del regolamento di cui al decreto.

All'articolo 16, al comma 1, le parole: sulla base verifiche *sono sostituite dalle seguenti:* sulla base di verifiche.

All'articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: legge 27 febbraio 2009, n. 14, *sono inserite le seguenti:* e successive modificazioni *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , e successive modificazioni;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: legge 27 febbraio 2009, n. 14 *sono aggiunte le seguenti:* e successive modificazioni.

All'articolo 19, comma 1:

alla lettera b), le parole: centoventi giorni *sono sostituite dalle seguenti:* centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera c), le parole: centoventi giorni *sono sostituite dalle seguenti:* centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera d), le parole: centottanta giorni *sono sostituite dalle seguenti:* centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera e), dopo le parole: all'articolo 12, *sono inserite le seguenti:* comma 1, *e le parole:* novanta giorni *sono sostituite dalle seguenti:* novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera f), le parole: dalla data di entrata in vigore *sono sostituite dalle seguenti:* dall'entrata in vigore;

alla lettera g), le parole: novanta giorni *sono sostituite dalle seguenti:* novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera h), le parole: centottanta giorni *sono sostituite dalle seguenti:* centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera i), le parole: il 31 dicembre 2012 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2012;

alla lettera l), le parole: novanta giorni *sono sostituite dalle seguenti:* novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244, *sono inserite le seguenti:* e successive modificazioni;

al comma 2, le parole: dell'articolo 2 decreto-legge *sono sostituite dalle seguenti:* dell'articolo 2 del decreto-legge.

All'articolo 22, al comma 1, dopo le parole: legge 26 novembre 1993, n. 489, *sono inserite le seguenti:* e successive modificazioni.

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, *sono inserite le seguenti:* e successive modificazioni.

All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni, le parole: periodo tredicesimo sono sostituite dalle seguenti: dodicesimo periodo e dopo le parole: legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 25, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: Fondo per interventi urgenti e indifferibili sono inserite le seguenti: , come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 24 novembre 2006, n. 286, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 27, al comma 1, le parole: Conferenza Stato-Regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la parola: efficientamento è sostituita dalle seguenti: incremento dell'efficienza.

All'articolo 29:

al comma 2: alla lettera b), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;

al comma 3, le parole: decreto legge sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge;

al comma 9, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;

al comma 12, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, sono inserite le seguenti: recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.